

Cosa non va, nello specifico, del Decreto Scuola su concorsi e assunzioni

Ogni iniziativa volta alla stabilizzazione dei precari, ed in particolare di quelli con servizio alle spalle, va a nostro avviso accolta positivamente. Ciò nonostante, al netto di quello che poteva essere presente nelle aspettative di qualcuno, ma di fatto non era possibile che ci fosse in questa transizione, dal consolidamento della gran parte dei posti di sostegno alla questione dei diplomati magistrali, vi sono nel Decreto Scuola testè divenuto legge provvedimenti e mancanze che andranno ad acuire le lacerazioni fra i precari, applicando regole diverse in situazioni analoghe, cosa di cui di certo non c'era bisogno, e che quindi andrebbero sanate urgentemente, con provvedimenti ad hoc.

- a) Il concorso straordinario è limitato alle scuole secondarie (art 1 comma 1). Per esso è previsto che anche l'anno in corso venga considerato, con riserva. Tale clausola non era inserita per il concorso straordinario per infanzia e primaria e ciò aveva comportato l'esclusione di tante colleghe e contro di ciò c'eravamo battuti, anche con ricorsi. Ora questa discrepanza va sanata con un nuovo concorso straordinario per questi ordini di scuola!
- b) Per il conseguimento del triennio, per il personale a tempo determinato non viene considerato il servizio prestato in primaria e infanzia (art 1 commi vari). Anche questa è un'iniquità che va cancellata.
- c) I concorsi verranno banditi soltanto per le classi per le quali si prevedono disponibilità (art 1 comma 3). Trattandosi di concorsi abilitanti, verrà ad accadere che si troveranno in seconda fascia colleghi che nelle proprie materie han meno servizio di altri che invece rimarranno in terza fascia, col conseguente ingiusto scavalcamiento nello scorrimento incrociato delle graduatorie per l'assegnazione dei posti di sostegno senza specializzazione o di adf. Ciò potrebbe avvenire addirittura a vantaggio di chi il servizio ce l'ha nella scuola paritaria.
- d) Mentre nel caso del sostegno è prevista l'ammissione con riserva a chi stia conseguendo il titolo di studio richiesto, ciò non vale né per il personale in transito nei ruoli ata statali dalle cooperative, né per i dsga facenti funzione (art 2 commi vari). Anche in questi casi andrebbe prevista l'ammissione con riserva alle rispettive procedure concorsuali.
- e) Come abbiamo più volte ribadito, ci sono in Italia 6348 Ricercatori a tempo determinato che hanno visto scadere il loro contratto e hanno perso il lavoro dopo anni di ricerca e insegnamento. Il 44% di loro è già in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato. In 10 anni (2010-2019) 9425 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A (primo triennio Gelmini) hanno lavorato nelle Università italiane. Ma soltanto il 21,7% è diventato Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (secondo triennio Gelmini), l'unica posizione che prevede la definitiva assunzione a tempo indeterminato come professore Associato. Per tutti gli altri il decreto non esce dalla genericità (art 6 commi vari).

